

**CAMB/2015/63 del 21 dicembre 2015**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

Oggetto: **SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A C.M.V. SERVIZI S.R.L.: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012 - AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE C.M.V. RACCOLTA S.R.L.**

Il Presidente  
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica  
Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

**CAMB/2015/63**

L'anno **2015** il giorno 21 del mese di dicembre presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG/AT/2015/8954 del 17 dicembre 2015.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Casadio Claudio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Merola Virginio	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
9	Zaccarelli Nevio	Comune di Forlì	FC	Assessore	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Oggetto: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A C.M.V. SERVIZI S.R.L.: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012 - AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE C.M.V. RACCOLTA S.R.L.**

**Visti:**

- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, commi 20 e 21, ai sensi del quale:

*20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;*

*21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013;*

- il d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in l. 27 febbraio 2014, n. 15 recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”, art. 13, ai sensi del quale:

*1. In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 [...] al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;*

*2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale [...], ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;*

*3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014;*

- la l. 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, art. 1, comma 609 ai sensi del quale, all'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

*“6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di una Autorità indipendente”*

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, art. 172, comma 1, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera i) d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, ai sensi del quale, in riferimento al servizio idrico integrato, *Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non*

*abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente;*

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

**premesse** che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;

**richiamato** in particolare l’art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d’ambito dell’Agenzia provvede all’assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**considerato** che C.M.V. Servizi S.r.l. eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni soci di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda (FE) sulla base di un affidamento diretto e della relativa convenzione stipulata in data 9 luglio 2005 con l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017;

**richiamato** l’obbligo dell’Agenzia di adeguare gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma di affidamento prescelta e di pubblicare (in tal senso) apposita relazione sul proprio sito internet, dando conto della sussistenza dei medesimi requisiti al fine di assicurare, in specie, il rispetto della disciplina europea e la parità tra gli operatori e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012;

**richiamata** integralmente la deliberazione n. 36 del 30 dicembre 2013 di questo Consiglio d’ambito in merito allo svolgimento dell’attività istruttoria rivolta alla verifica della conformità all’ordinamento europeo, ai sensi del citato art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito (per quanto rileva in questa sede) a C.M.V. Servizi S.r.l.;

**richiamata** inoltre integralmente la deliberazione n. 12 del 26 marzo 2014 mediante la quale questo Consiglio d'ambito, dando seguito all'adempimento previsto dal citato art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012:

- ritenuto che il termine finale del 31 dicembre 2013, inizialmente previsto dal d.l. n. 179/2012 per l'adeguamento alla normativa europea degli affidamenti in essere non conformi, deve intendersi prorogato al 31 dicembre 2014 sulla base dell'art. 13 del d.l. n. 150/2013;
- ritenuta in diritto la tassatività dei requisiti del modello organizzativo dell'*in house providing* previsti dall'ordinamento europeo;
- considerati i primi rilievi istruttori dell'Agenzia in merito all'affidamento diretto del servizio rifiuti assentito alla società di gestione C.M.V. Servizi S.r.l.;
- acquisiti e valutati osservazioni e documenti presentati all'Agenzia da C.M.V. Servizi S.r.l. nell'ambito dell'attività istruttoria rivolta alla verifica della conformità all'ordinamento europeo dell'affidamento di cui all'oggetto;
- ha rappresentato infine l'esito dell'istruttoria di cui alla precedente deliberazione n. 36/2013, ritenendo l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a C.M.V. Servizi S.r.l. non conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali soci, con specifico riferimento ai profili statutari, e della prevalenza dell'attività di servizio pubblico svolta in favore dei medesimi Enti locali, in ragione della possibilità statutaria per la società di assumere partecipazioni in altri organismi societari per lo svolgimento di attività in mercati aperti; evidenziando inoltre la necessità che si perfezionasse la cessione della quota societaria da parte del Comune di Pieve di Cento e l'affidamento di un servizio pubblico (seppur diverso dal servizio di gestione dei rifiuti urbani) da parte del Comune socio di Castello d'Argile alla società partecipata;
- ha pertanto evidenziato nei confronti di C.M.V. Servizi e dei Comuni soci la necessità di conformare la gestione in essere del servizio rifiuti urbani alla normativa europea secondo gli indirizzi contenuti nella medesima deliberazione n. 12/2014 entro il termine del 31 dicembre 2014, pena la cessazione dell'affidamento alla medesima data, invitando in tal senso la società C.M.V. e i Comuni ad identificare puntuali misure in coerenza con gli indirizzi dati, per l'adeguamento ai requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento *in house* prescelta;
- ha preso atto in ogni caso, all'esito della medesima istruttoria e ai fini della conformità dell'affidamento assentito a C.M.V. Servizi, della circostanza per cui il Comune socio di Goro è destinatario di servizi pubblici affidati direttamente a C.M.V. seppur diversi dal servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**richiamata** infine integralmente la deliberazione n. 14 del 30 aprile 2015 mediante la quale questo Consiglio d'ambito, al fine dell'adeguamento alla normativa europea (per quanto rileva in questa sede) dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a C.M.V. Servizi S.r.l. in conformità a quanto evidenziato nel procedimento di cui alle suindicate deliberazioni n. 36/2013 e n. 12/2014:

- ritenuto che il termine finale del 31 dicembre 2014 deve intendersi prorogato al 30 settembre 2015 sulla base dell'art. 3-bis, comma 6-bis, del d.l. n. 138/2011, in combinato disposto con l'art. 172, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 in quanto disposizione di legge compatibile con il settore dei rifiuti urbani nella parte in cui proroga a quella data la cessazione degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente;
- viste e considerate le proposte di modifica statutaria deliberate in data 18 marzo 2015 dall'Assemblea dei soci di C.M.V. Servizi, specificamente rivolte ad assicurare il controllo analogo dei Comuni soci sulla società di gestione partecipata, acquisite al prot. dell'Agenzia PG/2015/2910 del 30/04/2015;
- ricevuti inoltre i *Piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie* deliberati dai Comuni soci ai sensi dell'art. 1, comma 612, della l. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), così come trasmessi dalla società C.M.V. insieme alle proposte di cui al suindicato prot. PG/2015/2910 del 30/04/2015;
- considerato che, mediante i suindicati Piani operativi, i Comuni soci hanno dichiarato la volontà di mantenere la partecipazione nella società C.M.V. Servizi S.r.l. (con l'eccezione del Comune di Pieve di Cento, orientato ad esercitare il diritto di recesso), prefigurando un processo di unificazione della medesima società con A.R.E.A S.p.A., società a sua volta titolare di affidamento diretto del servizio di gestione rifiuti urbani nel territorio dei Comuni soci di Berra, Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Ro Ferrarese, Tresigallo e Voghiera (FE) in virtù di convenzione sottoscritta (in data 3 maggio 2005) con l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017;
- considerato inoltre che, così come previsto nei Piani operativi, il suindicato processo di unificazione si articola in un'operazione di scissione e successiva fusione del ramo "raccolta" delle due società, per la creazione di un nuovo soggetto gestore, e si deve concludere entro l'anno 2015 per la parte collegata alla scissione e nell'anno 2016 per la parte collegata alla fusione;
- ha deliberato quindi, in primo luogo, di ritenere che le proposte di modifica statutaria in merito alla *governance* societaria approvate dall'Assemblea dei soci di C.M.V. Servizi sono coerenti al controllo analogo degli Enti locali soci nei confronti del soggetto direttamente partecipato, evidenziano in ogni caso, nei confronti di C.M.V. Servizi e dei Comuni soci, la necessità di perfezionare l'approvazione delle nuove disposizioni statutarie mediante deliberazione di Assemblea straordinaria dei soci entro il termine del 30 settembre 2015, pena la cessazione dell'affidamento del servizio alla medesima data;
- ha deliberato inoltre di ritenere che il processo di unificazione societaria tra C.M.V. Servizi S.r.l. e A.R.E.A. S.p.A., previsto nei Piani operativi approvati dai Comuni soci e richiamati più sopra, rappresenta una misura coerente alla necessità di conformare alla normativa europea, per quanto rileva in questa sede, l'affidamento del servizio pubblico relativo ai servizi urbani assentito alla società C.M.V.;
- ha evidenziato infine nei confronti di C.M.V. Servizi e dei Comuni interessati, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, la necessità di dar seguito a quanto disposto nei medesimi Piani operativi mediante l'adozione entro il termine del

30 settembre 2015, pena la cessazione dell'affidamento alla medesima data, delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni soci recanti approvazione del progetto di scissione societaria contenuto nei Piani;

**viste:**

- la nota di C.M.V. Servizi del 14/07/2015 prot. AFLCD20150678/U (acquisita al prot. PG/2015/4911 del 15/07/2015) con la quale C.M.V. ha trasmesso all'Agenzia copia del Verbale dell'Assemblea dei Soci di C.M.V. Servizi S.r.l. del 24 giugno 2015 recante le modifiche apportate allo Statuto societario in sede di Assemblea straordinaria;
- le note di C.M.V. Servizi rispettivamente del 29/09/2015 prot. AFLCD20150863/U (acquisita al prot. PG/2015/680 del 06/10/2015) e del 14/10/2015 prot. AFLCD20150899/U (acquisita al prot. PG/2015/7109 del 14/10/2015) con le quali C.M.V. ha trasmesso all'Agenzia copia delle deliberazioni dei Consigli di tutti i Comuni soci recanti *CMV Servizi Srl – Approvazione del Progetto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, a valori contabili, mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a due società beneficiarie di nuova costituzione, ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile;*
- la nota di C.M.V. Servizi del 21/12/2015 prot. AFLCD20151041/U (acquisita al prot. PG/2015/9009 del 21/12/2015) con la quale C.M.V. ha trasmesso all'Agenzia copia dell'Atto di scissione societaria di C.M.V. Servizi S.r.l. - Repertorio n. 26885/Raccolta n. 13338;

**considerato che:**

- come risulta dal relativo verbale, in data 24 giugno 2015, quindi entro il termine del 30 settembre 2015, l'Assemblea straordinaria dei soci di C.M.V. ha provveduto ad approvare le modifiche statutarie già approvate dall'Assemblea ordinaria in data 18 marzo 2015 al fine di assicurare compiutamente l'esercizio di un controllo gestionale e finanziario effettivo da parte degli Enti locali soci sull'attività del soggetto partecipato, come richiesto da questo Consiglio d'ambito con deliberazione n. 14/2015 per l'adeguamento alla normativa europea dell'affidamento assentito a C.M.V.;
- nel rispetto di quanto disposto da questo Consiglio d'ambito con la medesima deliberazione n. 14/2015, i Consigli di tutti i Comuni soci di C.M.V. Servizi S.r.l. hanno provveduto a deliberare l'approvazione del Progetto di scissione societaria contenuto nei Piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie entro il termine del 30 settembre 2015;

**considerato inoltre che:**

- come risulta dalla suindicata comunicazione di C.M.V. del 21 dicembre 2015 e dai relativi documenti allegati, in relazione agli adempimenti posti in essere ai fini dell'adeguamento dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a C.M.V., l'Assemblea dei soci in data 7 ottobre 2015 ha deliberato la scissione parziale non proporzionale asimmetrica della società C.M.V. Servizi S.r.l. nelle società C.M.V.

Raccolta S.r.l. e C.M.V. Energia & Impianti S.r.l. mediante l'approvazione del progetto di scissione depositato, iscritto e pubblicato secondo legge;

- il 14 dicembre 2015, con atto a rogito del Notaio Andrea Zecchi, Repertorio n. 26885/Raccolta n. 13338, C.M.V. Servizi S.r.l. ha formalizzato la propria scissione parziale non proporzionale asimmetrica ai sensi dell'art. 2506 e ss. del codice civile in favore delle due società di nuova costituzione, C.M.V. Raccolta S.r.l. e C.M.V. Energia & Impianti S.r.l., con decorrenza degli effetti giuridici dal 21/12/2015, secondo il progetto di scissione approvato dall'Assemblea dei soci del 7 ottobre 2015;
- per effetto dell'atto di scissione viene costituita, per quanto qui di interesse, la società C.M.V. Raccolta S.r.l., la quale ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla quale viene pertanto *assegnata la parte di patrimonio della società scissa C.M.V. Servizi S.r.l. attinente al ramo di azienda relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani*;
- nel predetto Atto di scissione si precisa che *con gli elementi patrimoniali si intendono trasferiti alla beneficiaria C.M.V. Raccolta S.r.l. i contratti, le autorizzazioni, le concessioni e le licenze, nonché tutto quanto connesso con gli stessi elementi patrimoniali oggetto di scissione e che, in merito al complesso patrimoniale assegnato, la società C.M.V. Raccolta S.r.l. subentrerà in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione esistenti, e la stessa viene autorizzata ad effettuare tutte le volture inerenti e conseguenti*;
- ai sensi dello Statuto della società C.M.V. Raccolta S.r.l., allegato "A" all'atto di scissione repertorio 26885/13338, *la società è costituita ed opera nel rispetto del modello in house providing* (art. 3) ed è esclusivamente dedicata allo svolgimento delle attività relative al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- il capitale sociale di C.M.V. Raccolta spetta ai soci della società scissa, secondo quanto indicato nel progetto di scissione, con esclusione dei Comuni di Pieve di Cento (BO), Castello d'Argile (BO) e Goro (FE), ai quali non vengono assegnate quote della società beneficiaria ma quote della società scissa, con la conseguenza che C.M.V. Raccolta S.r.l. viene costituita quale società partecipata direttamente ed esclusivamente dai Comuni in favore dei quali svolge la propria attività e cioè dai Comuni ferraresi di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda;

**richiamata** la convenzione di servizio stipulata in data 9 luglio 2005 tra la società C.M.V. Servizi S.r.l. e l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara e, in particolare, l'art. 26 nella parte in cui disciplina l'ipotesi di modificazioni soggettive del gestore;

**ritenuto**, così come meglio illustrato nella relazione allegata quale parte integrante alla presente deliberazione - per quanto sopra e in considerazione dei contenuti dello Statuto della società di nuova costituzione C.M.V. Raccolta S.r.l., nel quale sono state rinnovate le nuove disposizioni statutarie della società scissa C.M.V. Servizi S.r.l. specificamente rivolte ad assicurare il c.d. controllo analogo degli Enti locali soci nei confronti del soggetto direttamente partecipato - che l'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (già) assentito a C.M.V. Servizi S.r.l. e trasferito per effetto dell'operazione di scissione con decorrenza 21/12/2015 alla società



beneficiaria di nuova costituzione C.M.V. Raccolta S.r.l. è conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma *in house*;

**ritenuto** pertanto e in particolare di prendere atto dell'approvazione definitiva delle modifiche statutarie di *governance* di C.M.V. Servizi S.r.l., in quanto tali coerenti al controllo analogo degli Enti soci nei confronti del soggetto direttamente partecipato, e delle deliberazioni dei Comuni soci di C.M.V. Servizi S.r.l., recanti approvazione del Progetto di scissione della società medesima, quali atti adottati in conformità alla deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 14/2015, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 e pertanto ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma *in house* dell'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (già) assentito alla società scissa C.M.V. Servizi S.r.l. e trasferito per effetto della medesima operazione di scissione con decorrenza 21/12/2015 alla società di nuova costituzione C.M.V. Raccolta S.r.l.;

**ritenuto** di dichiarare in specie la conformità dell'affidamento sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche indicate nella relazione allegata quale parte integrante alla presente deliberazione;

**ritenuto** infine, per quanto sopra, di autorizzare la società di nuova costituzione C.M.V. Raccolta S.r.l. alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio rifiuti urbani fino alla scadenza del 31 dicembre 2017 stabilita nella convenzione (già) sottoscritta in data 9 luglio 2005 tra l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara e la società scissa C.M.V. Servizi S.r.l.;

**ritenuto** di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

#### DELIBERA

1. di prendere atto dell'approvazione definitiva delle modifiche statutarie di *governance* di C.M.V. Servizi S.r.l., in quanto tali coerenti al controllo analogo degli Enti soci nei confronti del soggetto direttamente partecipato, e delle deliberazioni dei Comuni soci di C.M.V. Servizi S.r.l., recanti approvazione del Progetto di scissione della società medesima, quali atti adottati in conformità alla deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 14/2015, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 e pertanto ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma *in house* dell'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (già) assentito alla società scissa C.M.V. Servizi S.r.l. e trasferito per effetto della medesima operazione di scissione con decorrenza 21/12/2015 alla società di nuova costituzione C.M.V. Raccolta S.r.l.;
2. di dichiarare la conformità dell'affidamento di cui al precedente punto 1. sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche indicate nella relazione allegata quale parte integrante alla presente deliberazione;

3. di autorizzare, per quanto deliberato nei precedenti punti 1. e 2., la società di nuova costituzione C.M.V. Raccolta S.r.l. alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio rifiuti urbani fino alla scadenza del 31 dicembre 2017 stabilita nella convenzione (già) sottoscritta in data 9 luglio 2005 tra l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara e la società scissa C.M.V. Servizi S.r.l.;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Agenzia;
5. di disporre altresì l'invio della presente deliberazione ai soggetti interessati (Comuni e gestore);
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
7. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A C.M.V. SERVIZI S.R.L., POI C.M.V. RACCOLTA S.R.L.: RELAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012 N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'ambito n. 63 del 21 dicembre 2015

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A C.M.V. SERVIZI S.R.L., POI C.M.V. RACCOLTA S.R.L.: RELAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012 N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

**Riferimenti normativi e giurisprudenziali.**

Il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", stabilisce all'art. 34, comma 20, che *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

Al successivo comma 21 prevede inoltre che *Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. [...] Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

Rispetto agli affidamenti in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica s'impone pertanto l'adeguamento alla normativa europea, immediatamente applicabile, posta l'abrogazione dell'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, recante *Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali ai referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea*, con sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012 n. 199.

Il termine del 31 dicembre 2013, previsto per l'adeguamento degli affidamenti dei servizi pubblici di rilevanza economica e perciò anche per gli affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, deve peraltro intendersi prorogato: al 31 dicembre 2014 sulla base dell'art. 13 del decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito in legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", e successivamente al 30 settembre 2015 sulla base dell'art. 3-bis, comma 6-bis, del d.l. n. 138/2011 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014 n. 190), in combinato disposto con l'art. 172, comma 1, del

d.lgs. n. 152/2006 (così come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133) in quanto disposizione di legge (in materia di servizio idrico) compatibile con il settore dei rifiuti urbani nella parte in cui proroga a quella data la cessazione degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente e nella fattispecie non conformabili, ai quali in via interpretativa si ritiene di dover aggiungere gli affidamenti rispetto ai quali sia ancora possibile rimuovere gli elementi di contrarietà alla disciplina europea.

**segue: Il modello dell'*in house providing*.**

Tra i modelli organizzativi di produzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'*in house providing* si sostanzia in una forma di autoproduzione del servizio attraverso una società partecipata dall'Ente o dagli Enti locali affidanti e controllata dai medesimi sotto il profilo imprenditoriale e decisionale.

Secondo la giurisprudenza comunitaria che si è sviluppata a partire dalla nota sentenza "Teckal" (C.G.C.E. 18 novembre 1999, causa C-107/98), la gestione *in house* dei servizi pubblici presuppone infatti la contemporanea presenza di tre requisiti:

- i) il capitale sociale interamente pubblico;
- ii) l'esercizio da parte dell'Ente e degli Enti locali titolari del capitale sociale di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- iii) la realizzazione da parte della società stessa della parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti locali che la controllano<sup>1</sup>.

Quanto al requisito del controllo analogo, si osservi che *in positivo* esso *deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni importanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi* (in tal senso, si veda Cons. St., sez. VI, sent. 11 febbraio 2013 n. 762).

Secondo la giurisprudenza comunitaria, il controllo analogo dei soci pubblici sulla società *in house* costituisce dunque un "potere assoluto" di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo.

---

<sup>1</sup> Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni (art. 12 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014; art. 28 della direttiva 2014/25/UE e art. 17 della direttiva 2014/23/UE) sembrano consentire peraltro una disciplina meno rigorosa, con la possibilità di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Le direttive stabiliscono inoltre il limite minimo dell'80% del fatturato che deve essere conseguito nello svolgimento dei compiti affidati dall'amministrazione pubblica.

La giurisprudenza ha affrontato peraltro il problema delle modalità del controllo analogo nel caso in cui il capitale sociale della società *in house* sia frazionato tra una pluralità di soci pubblici, giungendo alla conclusione che il controllo possa essere esercitato congiuntamente (anche a maggioranza), a condizione che ciascuno dei soci partecipi non solo al capitale della società dedicata all'erogazione del servizio pubblico ma anche agli organi direttivi della stessa (su quest'ultimo profilo, si veda in particolare C. giust. UE, sez. III, 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11. Econord S.p.A.).

E' dunque essenziale che il controllo esercitato sull'ente affidatario sia *effettivo* ovvero sia uguale e congiunto da parte di tutti i soci pubblici, tanto azionisti di maggioranza quanto di minoranza (sull'assimilabilità del controllo analogo al controllo congiunto, si vedano in particolare C.G.C.E., sez. III, 13 novembre 2008, causa C-324/07, Coditel Brabant SA, e 10 settembre 2009, causa C-573/07, Sea Srl).

In relazione al profilo dell'attività svolta, è necessario infine che le prestazioni della società sottoposta al controllo analogo dell'Ente locale socio siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all'Ente locale medesimo; la società *in house* deve caratterizzarsi cioè come "soggetto dedicato" al servizio pubblico per il quale viene costituito, realizzando la propria attività con l'Ente che la controlla; in questo senso, il soggetto *in house* non deve avere la propensione ad effettuare investimenti di risorse economiche in altri mercati, in vista di un'espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'Ente pubblico conferente; solo in presenza di questa condizione, accanto a quella del controllo analogo, è possibile escludere legittimamente l'applicazione delle procedure dell'evidenza pubblica; il controllo analogo non priverebbe infatti la società (controllata) della libertà di svolgere la propria attività economica sul mercato, entrando in concorrenza con altre imprese; la *ratio* dell'ulteriore requisito del "soggetto dedicato" va ritrovata dunque nella protezione della *par condicio* fra imprese, impedendo che il soggetto imprenditoriale che gode di un affidamento diretto possa operare liberamente nel mercato in concorrenza con coloro che non godono di tale privilegio (sul requisito dell'attività prevalente, si veda in particolare C.G.C.E., sez. I, 11 maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo S.p.A. e Consorzio Alisei).

### **L'affidamento *in house* del servizio di gestione dei rifiuti urbani alla società C.M.V. Servizi S.r.l.**

Si premette che C.M.V. Servizi S.r.l. è società a capitale interamente pubblico che eroga (o meglio erogava, per le ragioni che verranno illustrate nella presente relazione) il servizio di

gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni ferraresi soci di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda sulla base di un affidamento diretto e della relativa convenzione stipulata in data 9 luglio 2005 con l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017.

Oltre ai Comuni più sopra elencati, sono titolari del capitale sociale di C.M.V. i Comuni di Castello d'Argile (BO), Goro (FE) e Pieve di Cento (BO), per un ammontare complessivo di quote pari al 2,7%, pur non essendo destinatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani erogato dalla società partecipata.

Questa Agenzia, a seguito dell'attività istruttoria rivolta alla verifica della conformità all'ordinamento europeo ai sensi dell'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 (cfr. deliberazione del Consiglio d'ambito n. 36 del 30 dicembre 2013), ha ritenuto l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito alla società C.M.V. Servizi non conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali soci, con specifico riferimento ai profili statutari, e al requisito della prevalenza dell'attività di servizio pubblico svolta in favore dei medesimi Enti locali, in ragione della possibilità statutaria per la società di assumere partecipazioni in altri organismi societari per lo svolgimento di attività in mercati aperti. C.M.V. si presenta infatti come la capogruppo delle società nelle quali essa detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale oppure esercita il controllo; in particolare C.M.V. Servizi S.r.l. detiene il 100% del capitale sociale di C.M.V. ENERGIA S.r.l. e di A.T.R. S.r.l., società che operano nel settore della vendita del gas metano e (per quanto riguarda la prima) in via marginale in quello della vendita di energia elettrica.

Pur prendendo atto della circostanza per cui il Comune di Goro è destinatario di servizi pubblici affidati direttamente a C.M.V. Servizi S.r.l. seppur diversi dal servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Agenzia ha evidenziato inoltre l'anomalia derivante dal fatto che i Comuni soci di Castello d'Argile e di Pieve di Cento non sono anche destinatari dei servizi pubblici a cui la società *in house* C.M.V. è dedicata.

Sulla base di questi presupposti (meglio descritti nella deliberazione del Consiglio d'ambito n. 12 del 26 marzo 2014, alla quale si rinvia) l'Agenzia ha pertanto evidenziato nei confronti della società C.M.V. Servizi S.r.l. e dei Comuni soci la necessità di conformare la gestione del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani alla normativa europea, attraverso:

- l'attribuzione a tutti i soci pubblici di un effettivo potere di direzione dell'attività del soggetto partecipato nonché di nomina degli organi direttivi del medesimo, mediante opportune modifiche statutarie;

- l'esclusione in statuto che la società affidataria del servizio pubblico possa espandersi, anche indirettamente attraverso società partecipate, in settori diversi da quelli rilevanti per gli Enti locali soci;
- la cessione della quota societaria da parte del Comune di Pieve di Cento e l'affidamento di un servizio pubblico (seppur diverso dal servizio di gestione dei rifiuti urbani) da parte del Comune socio di Castello d'Argile alla società partecipata, secondo la volontà in tal senso manifestata dagli Enti locali interessati.

**segue: Le misure di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea.**

Per quanto sopra, la società C.M.V. Servizi S.r.l. e i Comuni soci hanno intrapreso un complesso processo di adeguamento, del quale l'Agenzia ha dato conto con la deliberazione del Consiglio d'ambito n. 14 del 30 aprile 2015 e infine con la deliberazione del Consiglio d'ambito n. 63 del 21 dicembre 2015.

Di seguito si rappresentano le fasi e gli atti fondamentali.

1. In data 24 giugno 2015 l'Assemblea straordinaria dei soci di C.M.V. ha deliberato l'approvazione di modifiche statutarie specificamente rivolte ad assicurare il cosiddetto controllo analogo dei Comuni soci sulla società di gestione partecipata, coerentemente agli indirizzi indicati dall'Agenzia nell'ambito del procedimento di adeguamento alla normativa europea.

Lo statuto (post modifiche) di C.M.V. Servizi S.r.l., andando oltre i poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale, prevede infatti che i Comuni soci esercitano il controllo analogo sulla società in forma congiunta secondo le modalità indicate in particolare nel nuovo art. 7-bis, ai sensi del quale:

*1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 5 del codice civile ed a quanto stabilito dal precedente art. 7, i soci adottano con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale sociale e con voto capitolario le decisioni in materia di:*

- a) bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;*
- b) report di gestione semestrale degli affidamenti in house all'Assemblea e bilancio consuntivo;*
- c) nomina degli amministratori della società e del Presidente del Collegio Sindacale.*

*2. Per voto capitolario, ai fini di quanto previsto dal comma 1, si intende il voto espresso da ciascun socio senza che questo sia correlato alle quote di capitale sociale possedute.*



2. Ai sensi dell'art. 1, comma 612, della l. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e nel termine del 31 marzo 2015 ivi previsto, i Comuni soci di C.M.V. hanno approvato *i piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute*, dichiarando la volontà di mantenere la partecipazione nella società C.M.V. Servizi S.r.l. (con l'eccezione del Comune di Pieve di Cento, orientato ad esercitare il diritto di recesso) e prefigurando un processo di unificazione della medesima società con A.R.E.A S.p.A., società a sua volta titolare di affidamento diretto del servizio di gestione rifiuti urbani nel territorio dei Comuni ferraresi soci di Berra, Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Ro Ferrarese, Tresigallo e Voghiera in virtù di convenzione sottoscritta in data 3 maggio 2005 con l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017.

I piani operativi prevedono peraltro che il processo di unificazione si articola in un'operazione di scissione e successiva fusione del ramo "raccolta" delle due società, per la creazione di un nuovo soggetto gestore, e che si deve concludere entro l'anno 2015 per la parte collegata alla scissione e nell'anno 2016 per la parte collegata alla fusione.

3. Nel rispetto del termine del 30 settembre 2015 previsto dagli atti dell'Agenzia, i Consigli di tutti i Comuni soci di C.M.V. Servizi S.r.l. hanno provveduto a deliberare l'approvazione del Progetto di scissione societaria contenuto nei piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

Si tratta di un *Progetto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, a valori contabili, mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a due società beneficiarie di nuova costituzione, ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile*, denominate C.M.V. Raccolta S.r.l. e C.M.V. Energia e Impianti S.r.l..

L'Assemblea dei soci di C.M.V. Servizi in data 7 ottobre 2015 ha deliberato la scissione parziale mediante l'approvazione del relativo progetto depositato, iscritto e pubblicato secondo legge; mentre il 14 dicembre 2015, con atto a rogito del Notaio Andrea Zecchi, Repertorio n. 26885/Raccolta n. 13338, C.M.V. Servizi S.r.l. ha formalizzato la propria scissione parziale in favore delle due società di nuova costituzione, C.M.V. Raccolta S.r.l. e C.M.V. Energia & Impianti S.r.l., con decorrenza degli effetti giuridici dal 21/12/2015, secondo il progetto approvato dall'Assemblea dei soci.

\*

Per effetto dell'atto di scissione viene costituita così la società C.M.V. Raccolta S.r.l., la quale ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e

alla quale viene pertanto *assegnata la parte di patrimonio della società scissa C.M.V. Servizi S.r.l. attinente al ramo di azienda relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.*

Nell'atto di scissione si precisa che *con gli elementi patrimoniali si intendono trasferiti alla beneficiaria C.M.V. Raccolta S.r.l. i contratti, le autorizzazioni, le concessioni e le licenze, nonché tutto quanto connesso con gli stessi elementi patrimoniali oggetto di scissione e che, in merito al complesso patrimoniale assegnato, la società C.M.V. Raccolta S.r.l. subentrerà in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione esistenti, e la stessa viene autorizzata ad effettuare tutte le vulture inerenti e conseguenti.*

Ai sensi dello Statuto della società C.M.V. Raccolta S.r.l., allegato "A" all'atto di scissione repertorio 26885/13338, *la società è costituita ed opera nel rispetto del modello in house providing* (art. 3) ed è esclusivamente dedicata allo svolgimento delle attività relative al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare, lo Statuto garantisce a tutti i Comuni soci, anche di minoranza, un potere di influire direttamente sulle strategie e sulle decisioni fondamentali della società e di controllarne l'attività, mediante disposizioni che ricalcano integralmente i contenuti del nuovo art. 7-bis aggiunto nello Statuto della società C.M.V. Servizi ai fini dell'adeguamento, mediante l'introduzione del cosiddetto voto capitario, come riportato più sopra, e al quale si rinvia.

Il capitale sociale di C.M.V. Raccolta S.r.l. spetta ai soci della società scissa, secondo quanto indicato nel progetto di scissione, con esclusione dei Comuni di Pieve di Cento (BO), Castello d'Argile (BO) e Goro (FE), ai quali non vengono assegnate quote della società beneficiaria ma quote della società scissa, con la conseguenza che C.M.V. Raccolta viene costituita quale società partecipata direttamente ed esclusivamente dai Comuni in favore dei quali svolge la propria attività e cioè dai Comuni ferraresi di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda.

La società di nuova costituzione C.M.V. Raccolta S.r.l. ha pertanto le seguenti caratteristiche: è società totalmente e direttamente partecipata dai Comuni che beneficiano del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani al quale la medesima società è dedicata; le disposizioni statutarie della società garantiscono ai Comuni soci l'esercizio di un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più importanti della società partecipata; la società svolge la parte più rilevante della propria attività a favore dei Comuni soci.

Infine, nessun collegamento societario sussiste con l'altra beneficiaria dell'operazione di scissione, la società C.M.V. Energia & Impianti S.r.l., costituita per l'esercizio delle attività di compravendita di gas naturale e di energia elettrica.



**segue: considerazioni conclusive sulla conformità alla normativa europea dell'affidamento (già) assentito a C.M.V. Servizi S.r.l. e trasferito alla società di nuova costituzione C.M.V. Raccolta S.r.l..**

Al di là delle modifiche introdotte nello Statuto della società C.M.V. Servizi S.r.l. in conformità agli indirizzi indicati dall'Agenzia in sede di adeguamento alla normativa europea dell'affidamento diretto assentito originariamente alla società medesima dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara nel 2005, è evidente, per quanto sopra, che il processo di adeguamento si è svolto attraverso modalità ben più complesse e precisamente attraverso un processo di riorganizzazione societaria, che si è concluso con la costituzione di una società nuova, dedicata all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, all'interno della razionalizzazione deliberata nei Piani operativi delle Amministrazioni comunali interessate.

La società di nuova costituzione C.M.V. Raccolta S.r.l., beneficiaria dell'operazione di scissione di C.M.V. Servizi S.r.l., alla quale è stato trasferito il rapporto derivante dalla convenzione sottoscritta da C.M.V. Servizi nel 2005 per la gestione del servizio rifiuti, si presenta infatti quale società *in house*: come evidenziato più sopra, possiede il requisito del cosiddetto controllo analogo, articolato anche nella partecipazione pubblica totalitaria, e il requisito del cosiddetto soggetto dedicato, che si identifica nello svolgimento della parte più importante della propria attività a favore delle Amministrazioni pubbliche titolari del capitale sociale.

Conclusivamente deve dirsi pertanto che l'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (già) assentito a C.M.V. Servizi S.r.l. con convenzione sottoscritta in data 9 luglio 2005 e trasferito per effetto dell'operazione di scissione con decorrenza 21 dicembre 2015 alla società beneficiaria di nuova costituzione C.M.V. Raccolta S.r.l. è conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma *in house*.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Virginio Merola

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 11 febbraio 2016

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna